Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 18 maggio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI.

Revoca di onorificenza . . . . Pag. 1834

LEGGI E DECRETI

1937

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 2712.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37 . . . . . . Pag. 1834

1938

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 507.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . Pag. 1834

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 508.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza dell'istituzione di nuovi servizi. Pag. 1834

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 509.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonchè lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno della somma di trenta milioni in relazione al provento dell'addizionale istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145. Pag. 1834

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 510.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) . . . . Pag. 1835

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 511.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. Pag. 1835

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 512.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939. Pag. 1843

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 513.
Statuto del Partito Nazionale Fascista . . . . Pag. 1848

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 514.
Modificazione agli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Pag. 1855

REGIO DECRETO 15 marzo 1938-XVI, n. 515.
Approvazione del regolamento del Balipedio « Gregorio Ronca » di Viareggio . . . . Pag. 1856

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 516.
Rettifica di confine fra i comuni di Monza e Sesto San Giovanni, in provincia di Milano . . . . Pag. 1859

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 517.
Autorizzazione al comune di Vasto, in provincia di Chieti, a modificare la propria denominazione in « Istonio » . Pag. 1859

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 aprile 1938-XVI.
Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. Pag. 1859

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1938-XVI.
Autorizzazione alla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nei rami cristalli, furti, infortuni e responsabilità civile. Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona . . . . Pag. 1860

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.
Determinazione del valore di riferimento della seta tratta ed il prezzo dei bozzoli per la campagna 1938 . . . . . Pag. 1861

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dell'educazione nazionale: R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 411, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica. Pag. 1861

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei . . . . Pag. 1861

R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, concernente provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria . . . Pag. 1861

Ministero delle corporazioni:

R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali . . . . Pag. 1861

R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941 . . . . Pag. 1861

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1861

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 1862

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 1864

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale: Proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni da parte degli aspiranti ai concorsi a cattedre universitarie . . . . Pag. 1864

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re Imperatore per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 4 marzo 1938-XVI, ha disposto che venga radiato dai Ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Gualco Lorenzo fu Alfonso.

(1702)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 2712.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37.

N. 2712. R. decreto 18 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 507.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 57, concernente la chiamata in servizio temporaneo di personale già appartenente al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 508.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza dell'istituzione di nuovi servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza dell'istituzione di nuovi servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 509.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonchè lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno della somma di trenta milioni in relazione al provento dell'addizionale istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonchè lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno della somma di trenta milioni in relazione al provento dell'addizionale istituita con il successivo R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1938-XVI, n. 510.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 511.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1938-39 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro per la guerra di conservare fra i residui i fondi disponibili al 30 giugno 1938, per provvedere nell'esercizio 1938-39 alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1938-39 è stabilito in tremila.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da richiamare senza assegni durante l'esercizio 1938-39, ai fini dell'avanzamento, previsto dall'art. 68, secondo capoverso, del decreto Miniteriale 6 luglio 1934, concernente le norme per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934, n. 899, è stabilito in duemiladuecento.

Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2057, è stabilito per l'esercizio 1938-39, in tremila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi	7.985.000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	6.998.000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2.846.000 —
4	Assegni ed indennità di missione per addetti ai Gabinetti	62.200 —
5	Indennità di missione e di tramutamento per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	215.000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione della guerra ed a quello di altre Amministrazioni dello Stato	809.000 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	72.000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie	897.800 —
10	Spese casuali	105.000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
		20.190.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
13	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	277.947.000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge: n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453 del 20 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 (*Spesa obbligatoria*)	250.000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (*Spese fisse*)	300.000 —
		278.497.000 —
	SPESE PER L'ESERCITO ESCLUSE QUELLE PER I CARABINIERI REALI.	
16	Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari — Stipendi ed assegni fissi	511.466.000 —
17	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi e presso gli osservatori industriali	8.527.000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	39.100.000 —
19	Personali civili non di ruolo (escluso quello salariato) — Retribuzioni — Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100	70.000 —
20	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma, di congedamento e di riassoldamento	226.341.000 —
21	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero — Spese per la propaganda per arruolamento di volontari	400.000 —
22	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari gravemente ammalati e dichiarati in pericolo di vita — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad uf-	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	ficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	74.010.000 —
23	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e conti correnti postali, assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari: sovvenzioni a circoli militari reggimentali e di presidio ed istituzioni analoghe — Spese per riviste e cerimonie di carattere militare — Reintegrazione al Fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'Esercito	20.570.000 —
24	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali, dei militari di truppa e degli allievi degli Istituti, Accademie e Scuole militari e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei Corpi compresi i materiali di cucina — Lavatura oggetti di corredo ritirati ai congedanti — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	163.315.000 —
25	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	210.100.000 —
26	Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; bucato degli effetti letterecci; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai comuni	35.100.000 —
27	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari: spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i Corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	14.630.000 —
28	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i centri rifornimento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi, ude di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i centri — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	19.000.000 —
29	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidi sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	50.320.000 —
30	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori aventi diretta attinenza con l'addestramento tecnico dei reparti durante le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	31.700.000 —
31	Spese pel funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, Scuole allievi ufficiali, allievi sottufficiali e Scuole miste — Assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese per l'istruzione, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi — Spese varie di propaganda per le ammissioni alle scuole	8.873.000 —
32	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali — Sovvenzioni e contributi a istituti e commissioni estranei all'Amministrazione militare per studi e ricerche di carattere scientifico	1.840.000 —
33	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geo-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	detici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3.650.000 —
34	**Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi e marconigrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre** per la preparazione della mobilitazione	5.170.000 —
35	**Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria, allestimento di cartucce per gli ordinari bisogni degli enti non appartenenti al Regio Esercito; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria**	127.131.000 —
36	**Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio:** materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per i reggimenti, le officine e gli uffici lavori del genio, mantenimento e funzionamento delle colombaie militari, contributi e premi per l'incremento della colombicoltura nazionale, rifornimento dei materiali per le esercitazioni delle varie armi; istruzioni pratiche del genio, funzionamento del servizio specialisti del genio; corsi radio-telegrafici per giovani fascisti; rete radio-telegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	34.530.000 —
37	**Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc. delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi delle sezioni di tiro a segno usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati — Spese per illuminazione delle caserme, degli uffici e dei locali — Spese relative alla tumulazione di militari morti durante il servizio e spese relative alla conservazione delle zone sacre di guerra e del cimitero italiano in Crimea**	60.744.000 —
38	**Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobili-**	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	stici; per i depositi carburanti e lubrificanti: indennità di trasferta per i servizi automobilistici	77.700.000 —
39	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni, per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3.640.000 —
40	Servizio chimico militare — Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, per il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra — Acquisto di maschere antigas per conto di altre Amministrazioni statali (legge 6 aprile 1933, n. 284)	4.000.000 —
41	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) — Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929, n. 928) (*Spesa obbligatoria*)	890.000 —
42	Spese per il Dopolavoro per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra e per le maestranze militari	167.200 —
43	Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	93.000.000 —
44	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito, indennità ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di accertare la congruità dei canoni di affitto — Provvista d'acqua potabile (*Spese fisse*)	13.500.000 —
45	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore; in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione — Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000 —
46	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito — Impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre, acquisto di attrezzi e spese diverse, premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni — Contributi, sussidi e premi ad enti ed istituzioni di educazione fisica	1.320.000 —
47	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine (*Spese fisse*)	470.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
48	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri Istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965.000 —
9	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1.846.439.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	33.878.000 —
52	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	321.935.000 —
53	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Spese per indennità e per servizi all'estero — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna	14.303.000 —
54	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	19.560.000 —
55	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate: pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; paghe operai; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti; spese per l'assistenza morale al carabiniere; spesa per rimonta, indennità di prima provvista bardature, indennità per perdita cavalli di servizio, spese per foraggi, ferratura, bardatura, ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, materiali del genio, lavori mantenimento fabbricati; spese per il servizio chimico militare, manutenzione maschere antigas, spese di funzionamento della scuola centrale carabinieri Reali — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi dei carabinieri	18.112.000 —
56	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, spese per l'assicurazione contro i danni verso i terzi e contro gli incendi delle autovetture date in uso agli ufficiali dei carabinieri Reali	3.000.000 —
		410.788.000 —
	Fondo a disposizione.	
57	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	30.000.000 —
	Spese diverse.	
58	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		»
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
60	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	1.000.000 —
61	Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047)	3.900.000 —
		4.900.000 —
	Spese per l'esercito.	
62	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	*per memoria*
63	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra, alla costruzione e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
64	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	225.000 —
		225,000 —
	SPESE PER COSTRUZIONI VARIE PER USI MILITARI.	
65	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746,88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
66	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3049)	20.000.000 —
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
67	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del Testo Unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	1.500.000 —
		21.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	20.190.000 —
	Debito vitalizio	278.497.000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali	1.846.439.200 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	410.788.000 —
	Fondo a disposizione	30.000.000 —
	Spese diverse	*per memoria*
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	2.585.914.200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4.900.000 —
	Spese per l'esercito	225.000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27.746,88
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	5.152.746,88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Anticipazioni varie	1.500.000 —
	Totale della categoria II — Movimento di capitali	21.500.000 —
	Totale del titolo II — (Parte straordinaria)	26.652.746,88
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.612.566.946,88

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	2.591.066.946,88
	CATEGORIA II. — Movimento di capitale	21.500.000 —
	Totale . . .	2.612.566.946,88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1938-39 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 57.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Capitolo n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Capitolo n. 23. — Spese generali dei Corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.

Capitolo n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.

Capitolo n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Capitolo n. 31. — Spese pel funzionamento degli istituti, accademie, ecc.

Capitolo n. 33. — Istituto geografico militare - Spese per costruzione, ecc.

Capitolo n. 34. — Servizi di Stato Maggiore: spese per telegrammi, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 39. — Servizio chimico militare. — Spese per studi, esperimenti, ecc.

Capitolo n. 40. — Servizio chimico militare - Spese per acquisto, distribuzione e manutenzione delle maschere antigas, ecc.

Capitolo n. 43. — Spese di trasporto di materiali e di quadrupedi per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.

Capitolo n. 44. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Capitolo n. 50. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Capitolo n. 53. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.

Capitolo n. 55. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Capitolo n. 56. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1938-39 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1938, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Capitolo n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Capitolo n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Capitolo n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Capitolo n. 27. — Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Capitolo n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.

Capitolo n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Capitolo n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Capitolo n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.

Capitolo n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Capitolo n. 54. — Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 512.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I prelevamenti dal Fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge è data facoltà al Ministro per l'aeronautica di inscrivere i fondi residui rimasti al 30 giugno 1938 in aumento agli stanziamenti di competenza per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

Art. 4.

Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1938-39 le seguenti assegnazioni straordinarie:

L. 25.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

L. 62.700.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifizi, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari (*Spese fisse*)	14.600.000 —
2	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (*Spesa obbligatoria*)	150.000 —
3	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*)	50.000 —
4	Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere (*Spesa obbligatoria*)	180.000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60.000 —
6	Sussidi al personale militare e civile in servizio o che abbia cessato dal medesimo, ed alle rispettive famiglie	150.000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare	630.000 —
8	Premi per lavori, studi ed invenzioni, costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare, scientifico ed amministrativo dei servizi della Regia aeronautica	*per memoria*
9	Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare — Spese per la propaganda aeronautica militare	2.000.000 —
10	Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici — Acquisto medaglie al valor militare e al valor aeronautico	5.000.000 —
11	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione aeronautica (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	30.000 —
12	Spese di trasporto di materiali — Noleggi	20.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
13	Spese casuali	50.000 —
14	Spese riservate	30.000 —
15	Fondo a disposizione per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli del bilancio dell'Aeronautica indicati nell'elenco n. 1 annesso al presente stato di previsione (articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e articolo 2 della presente legge)	1.500.000 —
16	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		44.430.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
17	Pensioni ai personali civili e militari (*Spese fisse*)	5.000.000 —
18	Pensioni al personale lavorante (*Spese fisse*)	50.000 —
19	Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
		5.150.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
20	Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	62.455.500 —
21	Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma	70.100.000 —
22	Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	111.000.000 —
23	Spese di viaggio, missione e trasferimento	20.000.000 —
24	Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo	2.000.000 —
25	Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato	4.000.000 —
26	Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica	330.000 —
27	Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea	1.500.000 —
28	Spese per indagini tecniche riservate	150.000 —
29	Spese per le Regie accademie aeronautiche	4.500.000 —
30	Spese per le scuole di pilotaggio — Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari	12.000.000 —
31	Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili e degli impianti relativi compresi i campi di fortuna — Affitti, canoni, ed indennità di occupazione temporanea	40.000.000 —
32	Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio — Strumenti ed installazioni di bordo	300.000.000 —
33	Materiale di armamento e munizionamento, radiotelegrafico ed elettrico di bordo	24.000.000 —
34	Acquisto di automezzi e materiale vario — Piccole riparazioni apparecchi — Servizi vari d'aeroporto — Energia elettrica	35.000.000 —
35	Esperienze, studi e modelli	9.500.000 —
36	Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	150.000.000 —
37	Personale lavorante — Paghe, cottimo ed aggiunta di famiglia — Premi di operosità e rendimento, lavoro straordinario e festivo — Soprassoldi ed indennità per incarichi e servizi speciali — Spese di viaggio, missioni e trasferimento — Assegni di malattia e sussidi agli operai e congiunti — Assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi — Indennizzi di licenziamento — Divise ed indumenti di lavoro — Spese varie	32.500.000 —
38	Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante (*Spesa obbligatoria*)	350.000 —
39	Viveri ed assegni di vitto	97.000.000 —
40	Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	42.000.000 —
41	Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia — Casseforti e mobili di sicurezza — Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) — Veicoli e quadrupedi da trasporto — Armi portatili e munizionamento relativo — Combustibile per riscaldamento locali e per cucina	15.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
42	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (art. 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	per memoria
		1.033.385.500 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE, PEL TRAFFICO AEREO E PEL SERVIZIO METEOROLOGICO.	
43	Personale degli aeroporti civili — Stipendi e assegni vari (*Spese fisse*)	412.500 —
44	Linee aeree civili (sovvenzioni chilometriche e fisse)	70.800.000 —
45	Gare, concorsi, conferenze, crociere aeree civili di propaganda aeronautica, aerocentri da turismo, contributi per servizi aerei in esperimento, di durata inferiore ad un anno, contributi e premi ad enti e persone per la propaganda aeronautica e per opere e prestazioni a favore dell'aeronautica civile	2.642.000 —
46	Spese per costruzioni, acquisto, affitto, arredamento, funzionamento, e varie relative agli uffici di controllo statale negli aeroporti civili — Automezzi e natanti necessari agli uffici predetti — Spese di rappresentanza relative all'aviazione civile	500.000 —
47	Spese per il servizio delle telecomunicazioni e della assistenza al volo — Manutenzione degli apparati telegrafici, radiotelegrafici e telefonici — Affitto e manutenzione di circuiti telegrafici e telescriventi — Acquisto di parti di ricambio e di materiale di consumo — Acquisto e sostituzione di strumenti vari	15.000.000 —
		89.354.500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
48	Indennità temporanea di caro-viveri al personale militare ed al personale lavorante	5.000.000 —
49	Retribuzioni ed indennizzi al personale avventizio	40.000 —
		5.040.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA MILITARE.	
50	Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna — Acquisti ed espropriazione di immobili — Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti	25.000.000 —
51	Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario — Varie	62.700.000 —
		87.700.000 —
	SPESE PER L'AERONAUTICA CIVILE.	
52	Rotte aeree	per memoria
53	Spese occorrenti ai fini del riordinamento dei servizi aerei civili e per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile (art. 5 della legge 5 febbraio 1934, n. 171)	per memoria
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.	
54	Anticipazioni ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli enti medesimi (articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	20.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	44.430.000 —
	Debito vitalizio	5.150.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	1.033.385.500 —
	Spese per l'aeronautica civile, pel traffico aereo e pel servizio meteorologico	89.354.500 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	1.172.320.000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.040.000 —
	Spese per l'aeronautica militare	87.700.000 —
	Spese per l'aeronautica civile	*per memoria*
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	92.740.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano con l'entrata	20.000.000 —
	Totale della Categoria II — Movimento di capitali	20.000.000 —
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	112.740.000 —
	Totale delle spese (ordinarie e straordinarie)	1.285.060.000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	1.265.060.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	20.000.000 —
	TOTALE GENERALE	1.285.060.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1937-38, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 15 (articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 e articolo 2 della presente legge).

Capitolo n. 9. — Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad istituti e associazioni — Premi e spese per l'incremento dell'educazione fisica e sportiva — Gare, crociere, manifestazioni, conferenze e congressi aeronautici di carattere militare — Spese per la propaganda aeronautica militare.

Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale e spese per gli uffici dell'Amministrazione centrale, non sostenute dal Provveditorato generale dello Stato — Biblioteche, riviste e periodici - Acquisto medaglie al valor militare e al valore aeronautico.

Capitolo n. 12. — Spese di trasporto di materiali — Noleggi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ai personali civili e militari. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in luogo di pensioni. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i carabinieri Reali) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo — Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio — Stipendi e assegni vari. (*Spese fisse*).

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile.

Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento.

Capitolo n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, sussidi urgenti per incidenti di volo.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia aeronautica.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 29. — Spese per la Regia accademia aeronautica.

Capitolo n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio — Scuole di specialità, scuole specialisti, scuole di specializzazione pre-aeronautica, scuole premilitari di pilotaggio, assicurazione dei premilitari.

Capitolo n. 38. — Spesa per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro del personale lavorante. (*Spesa obbligatoria*).

Capitolo n. 39. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 40. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 41. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia — Casseforti e mobili di sicurezza — Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) — Veicoli e quadrupedi da trasporto — Armi portatili e munizionamento relativo — Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 42. — Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 8 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1938-39, per i quali è consentito di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 della presente legge.

Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, di igiene e di assistenza religiosa — Onoranze funebri e trasporto salme a carico dello Stato.

Capitolo n. 27. — Spese per le manovre ed esercitazioni dell'armata aerea.

Capitolo n. 32. — Costruzioni, grandi riparazioni e trasformazioni di aeromobili, motori e loro parti di ricambio — Strumenti ed installazioni di bordo.

Capitolo n. 33. — Materiale di armamento e munizionamento, radiotelegrafico ed elettrico di bordo.

Capitolo n. 36. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo.

Capitolo n. 39. — Viveri ed assegni di vitto.

Capitolo n. 40. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo.

Capitolo n. 41. — Casermaggio ed oggetti di cucina e rancio — Mobili ed arredamento delle caserme, degli alloggi, degli uffici (esclusi quelli dell'Amministrazione centrale) e dei corpi di guardia — Casseforti e mobili di sicurezza — Macchine sussidiarie di ufficio (escluse quelle dell'Amministrazione centrale) — Veicoli e quadrupedi da trasporto — Armi portatili e munizionamento relativo — Combustibile per riscaldamento locali e per cucina.

Capitolo n. 50. — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna — Acquisti ed espropriazioni di immobili — Nuove costruzioni demaniali e nuovi impianti.

Capitolo n. 51. — Dotazione di mobilitazione, armamento e munizionamento, strumenti ed apparati di bordo, carburanti e lubrificanti, autoveicoli ed imbarcazioni, materiale di commissariato e sanitario — Varie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 513.
Statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito Statuto del Partito Nazionale Fascista, composto di una premessa « Dottrina politica e sociale del Fascismo » e di 37 articoli, munito di visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Duce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 79. — MANCINI.

DOTTRINA POLITICA E SOCIALE DEL FASCISMO

Quando, nell'ormai lontano marzo del 1919, *dalle colonne del* Popolo d'Italia *io convocai a Milano i superstiti interventisti-intervenuti, che mi avevano seguito sin dalla costituzione dei Fasci d'azione rivoluzionaria — avvenuta nel gennaio* 1915 *— non c'era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spirito. Di una sola dottrina io recavo l'esperienza vissuta: quella del socialismo dal* 1903-04 *sino all'inverno del* 1914: *circa un decennio. Esperienza di gregario e di capo, ma non esperienza dottrinale. La mia dottrina, anche in quel periodo, era stata la dottrina dell'azione. Una dottrina univoca, universalmente accettata, del socialismo non esisteva più sin dal* 1905, *quando cominciò in Germania il movimento revisionista facente capo al Bernstein e per contro si formò, nell'altalena delle tendenze, un movimento di sinistra rivoluzionario, che in Italia non uscì mai dal campo delle frasi, mentre, nel socialismo russo, fu il preludio del bolscevismo. Riformismo, rivoluzionarismo, centrismo, di questa terminologia anche gli echi sono spenti, mentre nel grande fiume del Fascismo troverete i filoni che si dipartirono dal Sorel, dal Peguy, dal Lagardelle del* Mouvement socialiste *e dalla coorte dei sindacalisti italiani, che tra il* 1904 *e il* 1914 *portarono una nota di novità nell'ambiente socialistico italiano, già svirilizzato e cloroformizzato dalla fornicazione giolittiana, con le* Pagine libere *di Olivetti, La* Lupa *di Orano, il* Divenire sociale *di Enrico Leone.*

Nel 1919, *finita la guerra, il socialismo era già morto come dottrina: esisteva solo come rancore, aveva ancora una sola possibilità, specialmente in Italia, la rappresaglia contro coloro che avevano voluto la guerra e che dovevano « espiarla ». Il* Popolo d'Italia *recava nel sottotitolo « quotidiano dei combattenti e dei produttori ». La parola « produttori » era già l'espressione di un indirizzo mentale. Il Fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina elaborata in precedenza, a tavolino; nacque da un bisogno di azione e fu azione; non fu partito, ma, nei primi due anni, antipartito e movimento. Il nome che io diedi all'organizzazione ne fissava i caratteri. Eppure chi rilegga, nei fogli oramai gualciti dell'epoca, il resoconto dell'adunata costitutiva dei Fasci italiani di combattimento, non troverà una dottrina, ma una serie di spunti, di anticipazioni, di accenni, che, liberati dall'inevitabile ganga delle contingenze, dovevano poi, dopo alcuni anni svilupparsi in una serie di posizioni dottrinali, che facevano del Fascismo una dottrina politica a sè stante, in confronto di tutte le altre e passate e contemporanee. « Se la borghesia, dicevo allora, crede di trovare in noi dei parafulmini si inganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro... Vogliamo abituare le classi operaie alla capacità direttiva, anche per convincerle che non è facile mandare avanti una industria o un commercio... Combatteremo il retroguardismo tecnico e spirituale... Aperta la successione del regime noi non dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo correre; se il regime sarà superato saremo noi che dovremo occupare il suo posto. Il diritto di successione ci viene perchè spingemmo il paese alla guerra e lo conducemmo alla vittoria! L'attuale rappresentanza politica non ci può bastare, vogliamo una rappresentanza diretta dei singoli interessi... Si potrebbe dire contro questo programma che si ritorna alle corporazioni. Non importa!... Vorrei perciò che l'assemblea accettasse le rivendicazioni del sindacalismo nazionale dal punto di vista economico... ».*

Non è singolare che sin dalla prima giornata di Piazza San Sepolcro risuoni la parola « corporazione » che doveva, nel corso della Rivoluzione, significare una delle creazioni legislative e sociali alla base del regime?

Gli anni che precedettero la marcia su Roma furono anni durante i quali le necessità dell'azione non tollerarono indagini o complete elaborazioni dottrinali. Si battagliava nelle città e nei villaggi. Si discuteva, ma — quel ch'è più sacro e importante — si moriva. Si sapeva morire. La dottrina — bell'è formata, con divisione di capitoli e paragrafi e contorno di elucubrazioni — poteva mancare; ma c'era a sostituirla qualche cosa di più decisivo: la fede. Purtuttavia, chi rimemori sulla scorta dei libri, degli articoli, dei voti dei congressi, dei discorsi maggiori e minori, chi sappia indagare e scegliere, troverà che i fondamenti della dottrina furono gettati mentre infuriava la battaglia. E precisamente in quegli anni che anche il pensiero fascista si arma, si raffina, procede verso una sua organizzazione. I problemi dell'individuo e dello stato; i problemi dell'autorità e della libertà; i problemi politici e sociali e quelli più specificatamente nazionali; la lotta contro le dottrine liberali, democratiche, socialistiche, massoniche, popolaresche fu condotta contemporaneamente alle « spedizioni punitive ». Ma poichè mancò il « sistema » si negò dagli avversari in malafede al Fascismo ogni capacità di dottrina, mentre la dottrina veniva sorgendo, sia pure tumultuosamente, dapprima sotto l'aspetto di una negazione violenta e dogmatica come accade di tutte le idee che esordiscono, poi sotto l'aspetto positivo di una costruzione, che trovava, successivamente negli anni 1926, 1927 *e* 1928, *la sua realizzazione nelle leggi e negli istituti del regime.*

Il Fascismo è oggi nettamente individuato non solo come regime, ma come dottrina. Questa parola va interpretata nel senso che oggi il Fascismo, esercitando la sua critica su se stesso e sugli altri, ha un suo proprio inconfondibile punto di vista, di riferimento — e quindi di direzione — dinnanzi a tutti i problemi che angustiano, nelle cose o nelle intelligenze, i popoli del mondo.

Anzitutto il Fascismo, per quanto riguarda, in generale, l'avvenire e lo sviluppo dell'umanità, e a parte ogni considerazione di politica attuale, non crede alla possibilità nè alla utilità della pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà — di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Tutte le altre prove sono dei sostituti, che non pongono mai l'uomo di fronte a se stesso, nell'alternativa della vita e della morte. Una dottrina, quindi, che parta dal postulato pregiudiziale della pace, è estranea al Fascismo; così come estranee allo spirito del Fascismo, anche se accettate per quel tanto di utilità che possano avere in determinate situazioni politiche, sono tutte le costruzioni internazionalistiche e societarie, le quali, come la storia dimostra, si possono disperdere al vento quando elementi sentimentali, ideali e pratici muovono a tempesta il cuore dei popoli. Questo spirito antipacifista il Fascismo lo trasporta anche nella vita degli individui. L'orgoglioso motto squadrista « me ne frego », scritto sulle bende di una ferita, è un atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica; è l'educazione al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta; è un nuovo stile di vita italiano. Così il Fascista accetta, ama la vita, ignora e ritiene vile il suicidio; comprende la vita come dovere, elevazione, conquista: la vita che deve essere alta e piena; vissuta per sè, ma soprattutto per gli altri vicini e lontani, presenti e futuri.

La politica « demografica » del regime è la conseguenza di queste premesse. Anche il Fascista ama infatti il suo prossimo, ma questo « prossimo » non è per lui un concetto vago e inafferrabile: l'amore per il prossimo non impedisce le necessarie educatrici severità e ancora meno le differenziazioni e le distanze. Il Fascismo respinge gli abbracciamenti universali e, pur vivendo nella comunità dei popoli civili, li guarda vigilante e diffidente negli occhi, li segue nei loro stati d'animo e nella trasformazione dei loro interessi, nè si lascia ingannare da apparenze mutevoli e fallaci.

Una siffatta concezione della vita porta il Fascismo a essere la negazione recisa di quella dottrina che costituì la base del socialismo cosiddetto scientifico o marxiano: la dottrina del materialismo storico, secondo il quale la storia delle civiltà umane si spiegherebbe soltanto con la lotta d'interessi fra i diversi gruppi sociali e col cambiamento dei mezzi e strumenti di produzione. Che le vicende dell'economia — scoperte di materie prime, nuovi metodi di lavoro, invenzioni scientifiche — abbiano una loro importanza nessuno nega, ma che esse bastino a spiegare la storia umana escludendone tutti gli altri fattori è assurdo: il Fascismo crede ancora e sempre nella santità e nell'eroismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico — lontano o vicino — agisce. Negato il materialismo storico, per cui gli uomini non sarebbero che comparse della storia, che appaiono e scompaiono alla superficie dei flutti, mentre nel profondo si agitano e lavorano le vere forze direttrici, è negata anche la lotta di classe, immutabile e irreparabile, che di questa concezione economicistica della storia è la naturale figliazione, e soprattutto è negato che la lotta di classe sia l'agente preponderante delle trasformazioni sociali. Colpito il socialismo in questi due capisaldi della sua dottrina, di esso non resta allora che l'aspirazione sentimentale — antica come l'umanità — a una convivenza sociale nella quale siano alleviate le sofferenze e i dolori della più umile gente. Ma qui il Fascismo respinge il concetto di « felicità » economica, che si realizzerebbe socialisticamente e quasi automaticamente a un dato momento dell'evoluzione dell'economia, con l'assicurare a tutti il massimo di benessere. Il Fascismo nega il concetto materialistico di « felicità » come possibile e lo abbandona agli economisti della prima metà del '700; nega cioè l'equazione benessere=felicità, che convertirebbe gli uomini in animali di una cosa sola pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti, quindi, alla pura e semplice vita vegetativa.

Dopo il socialismo, il Fascismo batte in breccia tutto il complesso delle ideologie democratiche e le respinge, sia nelle loro premesse teoriche, sia nelle loro applicazioni o strumentazioni pratiche. Il Fascismo nega che il numero, per il semplice fatto di essere numero, possa dirigere le società umane; nega che questo numero possa governare attraverso una consultazione periodica; afferma la disuguaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini che non si possono livellare attraverso un fatto meccanico ed estrinseco com'è il suffragio universale. Regimi democratici possono essere definiti quelli nei quali, di tanto in tanto, si dà al popolo l'illusione di essere sovrano, mentre la vera effettiva sovranità sta in altre forze talora irresponsabili e segrete. La democrazia è un regime senza re, ma con moltissimi re talora più esclusivi, tirannici e rovinosi che un solo re che sia tiranno. Questo spiega perchè il Fascismo, pur avendo prima del 1922 — per ragioni di contingenza — assunto un atteggiamento di tendenzialità repubblicana, vi rinunciò prima della marcia su Roma, convinto che la questione delle forme politiche di uno Stato non è, oggi, preminente e che studiando nel campionario delle monarchie passate e presenti, delle repubbliche passate e presenti, risulta che monarchia e repubblica non sono da giudicare sotto la specie dell'eternità, ma rappresentano forme nelle quali si estrinseca l'evoluzione politica, la storia, la tradizione, la psicologia di un determinato paese. Ora il Fascismo supera l'antitesi monarchia-repubblica sulla quale si attardò il democraticismo, caricando la prima di tutte le insufficienze e apologizzando l'ultima come regime di perfezione. Ora s'è visto che ci sono repubbliche intimamente reazionarie o assolutistiche e monarchie che accolgono le più ardite esperienze politiche e sociali.

« La ragione, la scienza — diceva Renan, che ebbe delle illuminazioni prefasciste, in una delle sue Meditazioni filosofiche *— sono dei prodotti dell'umanità, ma volere la ragione direttamente per il popolo e attraverso il popolo è una chimera. Non è necessario per l'esistenza della ragione che tutto il mondo la conosca. In ogni caso se tale iniziazione dovesse farsi non si farebbe attraverso la bassa democrazia, che sembra dover condurre all'estinzione di ogni cultura difficile e di ogni più alta disciplina. Il principio che la società esiste solo per il benessere e la libertà degli individui che la compongono non sembra essere conforme ai piani della natura, piani nei quali la specie sola è presa in considerazione e l'individuo sembra sacrificato. E' da fortemente temere che l'ultima parola della democrazia così intesa (mi affretto a dire che si può intendere anche diversamente), non sia uno stato sociale nel quale una massa degenerata non avrebbe altra preoccupazione che godere i piaceri ignobili dell'uomo volgare ».*

Fin qui Renan. Il Fascismo respinge nella democrazia l'assurda menzogna convenzionale dell'egualitarismo politico e l'abito dell'irresponsabilità collettiva e il mito della felicità e del progresso indefinito. Ma, se la democrazia può essere diversamente intesa, cioè se democrazia significa non

respingere il popolo ai margini dello Stato, il Fascismo potè da chi scrive essere definito una « democrazia organizzata, centralizzata, autoritaria ».

Di fronte alle dottrine liberali, il Fascismo è in atteggiamento di assoluta opposizione, e nel campo della politica e in quello dell'economia. Non bisogna esagerare — a scopi semplicemente di polemica attuale — l'importanza del liberalismo nel secolo scorso e fare di quella che fu una delle numerose dottrine sbocciate in quel secolo una religione dell'umanità per tutti i tempi presenti e futuri. Il liberalismo non fiorì che per un quindicennio. Nacque nel 1830 come reazione alla Santa Alleanza che voleva respingere l'Europa al pre-'89, ed ebbe il suo anno di splendore nel 1848 quando anche Pio IX fu liberale. Subito dopo cominciò la decadenza. Se il '48 fu un anno di luce e di poesia, il '49 fu un anno di tenebre e di tragedia. La repubblica di Roma fu uccisa da un'altra repubblica, quella di Francia. Nello stesso anno, Marx lanciava il vangelo della religione del socialismo, col famoso Manifesto dei comunisti. Nel 1851 Napoleone III fa il suo illiberale colpo di Stato e regna sulla Francia fino al 1870, quando fu rovesciato da un moto di popolo, ma in seguito a una disfatta militare fra le più grandi che conti la storia. Il vittorioso è Bismarck, il quale non seppe mai dove stesse di casa la religione della libertà e di quali profeti si servisse. E' sintomatico che un popolo di alta civiltà, come il popolo tedesco, abbia ignorato in pieno, per tutto il secolo XIX, la religione della libertà. Non c'è che una parentesi. Rappresentata da quello che è stato chiamato il « ridicolo parlamento di Francoforte », che durò una stagione. La Germania ha raggiunto la sua unità nazionale al di fuori del liberalismo, contro il liberalismo, dottrina che sembra estranea all'anima tedesca, anima essenzialmente monarchica, mentre il liberalismo è l'anticamera storica e logica dell'anarchia. Le tappe dell'unità tedesca sono le tre guerre del '64, '66, '70, guidate da « liberali » come Moltke e Bismarck. Quanto all'unità italiana, il liberalismo vi ha avuto una parte assolutamente inferiore all'apporto dato da Mazzini e da Garibaldi che liberali non furono. Senza l'intervento dell'illiberale Napoleone non avremmo avuto la Lombardia e senza l'aiuto dell'illiberale Bismarck a Sadowa e a Sédan molto probabilmente non avremmo avuto nel '66 la Venezia e nel 1870 non saremmo entrati a Roma. Dal 1870 al 1915, corre il periodo nel quale gli stessi sacerdoti del nuovo credo accusano il crepuscolo della loro religione: battuta in breccia dal decadentismo nella letteratura, dall'attivismo nella pratica. Attivismo: cioè nazionalismo, futurismo, Fascismo. Il secolo « liberale » dopo avere accumulato un'infinità di nodi gordiani cerca di scioglierli con l'ecatombe della guerra mondiale. Mai nessuna religione impose così immane sacrificio. Gli dei del liberalismo avevano sete di sangue? Ora il liberalismo sta per chiudere le porte dei suoi templi deserti perchè i popoli sentono che il suo agnosticismo nell'economia, il suo indifferentismo nella politica e nella morale condurrebbe, come ha condotto, a sicura rovina gli Stati. Si spiega con ciò che tutte le esperienze politiche del mondo contemporaneo sono antiliberali ed è supremamente ridicolo volerle perciò classificare fuori della storia; come se la storia fosse una bandita di caccia riservata al liberalismo e ai suoi professori, come se il liberalismo fosse la parola definitiva e non più superabile della civiltà.

Le negazioni fasciste del socialismo, della democrazia, del liberalismo, non devono tuttavia far credere che il Fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789 che viene indicato come l'anno di apertura del secolo demo-liberale. Non si torna indietro. La dottrina fascista non ha eletto a suo profeta De Maistre. L'assolutismo monarchico fu, e così pure ogni ecclesiolatria. Così « furono » i privilegi feudali e la divisione in caste impenetrabili e non comunicabili fra di loro. Il concetto di autorità fascista non ha niente a che vedere con lo stato di polizia. Un partito che governa totalitariamente una nazione è un fatto nuovo nella storia. Non sono possibili riferimenti e confronti. Il Fascismo, dalle macerie delle dottrine liberali, socialistiche, democratiche, trae quegli elementi che hanno ancora un valore di vita. Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti acquisiti della storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona per tutti i tempi e per tutti i popoli.

Ammesso che il secolo XIX sia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia, non è detto che anche il secolo XX debba essere il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia. Le dottrine politiche passano, i popoli restano. Si può pensare che questo sia il secolo dell'autorità, un secolo di « destra », un secolo fascista; se il XIX fu il secolo dell'individuo (liberalismo significa individualismo), si può pensare che questo sia il secolo « collettivo » e quindi il secolo dello Stato. Che una nuova dottrina possa utilizzare gli elementi ancora vitali di altre dottrine è perfettamente logico.

Nessuna dottrina nacque tutta nuova, lucente, mai vista. Nessuna dottrina può vantare una « originalità assoluta ». Essa è legata, non fosse che storicamente, alle altre dottrine che furono, alle altre dottrine che saranno. Così il socialismo scientifico di Marx è legato al socialismo utopistico dei Fourier, degli Owen, dei Saint-Simon; così il liberalismo dell'800 si riattacca a tutto il movimento illuministico del '700. Così le dottrine democratiche sono legate all'Enciclopedia. Ogni dottrina tende a indirizzare l'attività degli uomini verso un determinato obiettivo; ma l'attività degli uomini reagisce sulla dottrina, la trasforma, l'adatta alle nuove necessità o la supera. La dottrina, quindi, dev'essere essa stessa non un'esercitazione di parole, ma un atto di vita. In ciò le venature pragmatistiche del Fascismo, la sua volontà di potenza, il suo volere essere, la sua posizione di fronte al fatto « violenza » e al suo valore.

Caposaldo della dottrina fascista è la concezione dello Stato, della sua essenza, dei suoi cómpiti, delle sue finalità. Per il Fascismo lo Stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono « pensabili » in quanto siano nello Stato. Lo Stato liberale non dirige il giuoco e lo sviluppo materiale e spirituale delle collettività, ma si limita a registrare i risultati; lo Stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà; per questo si chiama uno Stato « etico ». Nel 1929 alla prima assemblea quinquennale del regime io dicevo: « Per il Fascismo lo Stato non è il guardiano notturno che si occupa soltanto della sicurezza personale dei cittadini; non è nemmeno una organizzazione a fini puramente materiali, come quella di garantire un certo benessere e una relativa pacifica convivenza sociale, nel qual caso a realizzarlo basterebbe un consiglio di amministrazione; non è nemmeno una creazione di politica pura, senza aderenze con la realtà materiale e complessa della vita dei singoli e di quella dei popoli. Lo Stato così come il Fascismo lo concepisce e attua è un fatto spirituale e morale, poichè concreta l'organizzazione politica, giuridica, economica della nazione e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito. Lo Stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo così come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo Stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. E' lo Stato che trascendendo il limite breve delle vite

individuali rappresenta la coscienza immanente della nazione. Le forme in cui gli Stati si esprimono mutano, ma la necessità rimane. E' lo Stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita all'unità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell'umana solidarietà; porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza che è l'impero; affida ai secoli i nomi di coloro che morirono per la sua integrità o per obbedire alle sue leggi; addita come esempio e raccomanda alle generazioni che verranno i capitani che lo accrebbero di territorio e i geni che lo illuminarono di gloria. Quando declina il senso dello Stato e prevalgono le tendenze dissociatrici e centrifughe degli individui o dei gruppi, le società nazionali volgono al tramonto ».

Dal 1929 a oggi, l'evoluzione economica politica universale ha ancora rafforzato queste posizioni dottrinali. Chi giganteggia è lo Stato. Chi può risolvere le drammatiche contraddizioni del capitalismo è lo Stato. Quella che si chiama crisi non si può risolvere se non dallo Stato, entro lo Stato. Dove sono le ombre dei Jules Simon, che agli albori del liberalismo proclamavano che « lo Stato deve lavorare a rendersi inutile e a preparare le sue dimissioni »? Dei Mac Culloch, che nella seconda metà del secolo scorso affermavano che lo Stato deve astenersi dal troppo governare? E che cosa direbbe mai, dinnanzi ai continui, sollecitati, inevitabili interventi dello Stato nelle vicende economiche, l'inglese Bentham, secondo il quale l'industria avrebbe dovuto chiedere allo Stato soltanto di essere lasciata in pace o il tedesco Humboldt, secondo il quale lo Stato « ozioso » doveva essere considerato il migliore? Vero è che la seconda ondata degli economisti liberali fu meno estremista della prima e già lo stesso Smitah apriva — sia pure cautamente — la porta agli interventi dello Stato nella economia. Se chi dice liberalismo dice individuo, chi dice Fascismo dice Stato. Ma lo Stato fascista è unico ed è una creazione originale. Non è reazionario, ma rivoluzionario, in quanto anticipa le soluzioni di determinati problemi universali quali sono posti altrove nel campo politico dal frazionamento dei partiti, dal prepotere del parlamentarismo, dall'irresponsabilità delle assemblee; nel campo economico dalle funzioni sindacali sempre più numerose e potenti sia nel settore operaio come in quello industriale, dai loro conflitti e dalle loro intese; nel campo morale dalla necessità dell'ordine, della disciplina, della obbedienza a quelli che sono i dettami morali della Patria. Il Fascismo vuole lo Stato forte, organico e al tempo stesso poggiato su una larga base popolare. Lo Stato fascista ha rivendicato a sè anche il campo dell'economia e, attraverso le istituzioni corporative, sociali, educative da lui create, il senso dello Stato arriva sino alle estreme propaggini e nello Stato circolano, inquadrate nelle rispettive organizzazioni, tutte le forze politiche, economiche, spirituali della nazione. Uno Stato che poggia su milioni di individui che lo riconoscono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo Stato tirannico del signore medievale. Non ha niente di comune con gli Stati assolutistici di prima o dopo l'89. L'individuo nello Stato fascista non è annullato, ma piuttosto moltiplicato, così come in un reggimento un soldato non è diminuito, ma moltiplicato per il numero dei suoi camerati. Lo Stato fascista organizza la nazione, ma lascia poi agli individui margini sufficienti; esso ha limitato le libertà inutili o nocive e ha conservato quelle essenziali. Chi giudica su questo terreno non può essere l'individuo, ma soltanto lo Stato.

Lo Stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è il cattolicismo italiano. Lo Stato non ha una teologia, ma ha una morale. Nello Stato fascista la religione viene considerata come una delle manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, quindi, soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo Stato fascista non crea un suo « Dio » così come volle fare ad un certo momento, nei delirî estremi della Convenzione, Robespierre; nè cerca vanamente di cancellarlo dagli animi come fa il bolscevismo; il Fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il Dio così com'è visto e pregato dal cuore ingenuo e primitivo del popolo.

Lo Stato fascista è una volontà di potenza e d'imperio. La tradizione romana è qui un'idea di forza. Nella dottrina del Fascismo l'impero non è soltanto un'espressione territoriale o militare o mercantile ma spirituale o morale. Si può pensare a un impero, cioè a una nazione che direttamente o indirettamente guida altre nazioni, senza bisogno di conquistare un solo chilometro quadrato di territorio. Per il Fascismo la tendenza all'impero, cioè all'espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità; il suo contrario, o il piede di casa, è un segno di decadenza: popoli che sorgono o risorgono sono imperialisti, popoli che muoiono sono rinunciatarî. Il Fascismo è la dottrina più adeguata a rappresentare le tendenze, gli stati d'animo di un popolo come l'italiano che risorge dopo molti secoli di abbandono o di servitù straniera. Ma l'impero chiede disciplina, coordinazione degli sforzi, dovere e sacrificio; questo spiega molti aspetti dell'azione pratica del regime e l'indirizzo di molte forze dello Stato e la severità necessaria contro coloro che vorrebbero opporsi a questo moto spontaneo e fatale dell'Italia nel secolo XX *e opporsi agitando le ideologie superate del secolo* XIX, *ripudiate dovunque si siano osati grandi esperimenti di trasformazioni politiche e sociali: non mai come in questo momento i popoli hanno avuto sete di autorità, di direttive, di ordine. Se ogni secolo ha una sua dottrina, da mille indizî appare che quella del secolo attuale è il Fascismo. Che sia una dottrina di vita lo mostra il fatto che ha suscitato una fede: che la fede abbia conquistato le anime lo dimostra il fatto che il Fascismo ha avuti i suoi caduti e i suoi martiri.*

Il Fascismo ha oramai nel mondo l'universalità di tutte le dottrine che, realizzandosi, rappresentano un momento nella storia dello spirito umano.

MUSSOLINI.

STATUTO DEL P. N. F.

Art. 1.

Il Partito Nazionale Fascista è una milizia civile volontaria agli ordini del Duce, al servizio dello Stato Fascista.

Art. 2.

Il Duce è il Capo del P.N.F. Impartisce gli ordini per l'azione da svolgere e, quando lo ritiene necessario, convoca a Gran Rapporto le Gerarchie del P.N.F.

Art. 3.

I compiti del P.N.F. sono:
la difesa e il potenziamento della Rivoluzione Fascista;
l'educazione politica degli Italiani.

Art. 4.

Il Fascista comprende la vita come dovere, elevazione, conquista e deve avere sempre presente il comandamento del Duce: « *Credere Obbedire Combattere* ».

Art. 5.

L'emblema del P.N.F. è il Fascio Littorio.

Art. 6.

Le insegne del P.N.F. sono costituite dal Labaro del Direttorio Nazionale e dai Gagliardetti della Colonna Celere A. O.

Le organizzazioni del P.N.F. hanno le proprie insegne.

Alle insegne del P.N.F., alle insegne delle Federazioni dei Fasci di combattimento (Labari) e alle insegne dei Fasci di combattimento (Gagliardetti) sono dovuti gli onori militari e spetta una scorta d'onore.

Art. 7.

Il Fascista deve portare il distintivo del P.N.F.

Art. 8.

La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza al P.N.F.

Art. 9.

La Leva Fascista viene effettuata ogni anno.

La Leva Fascista consiste nel passaggio dei figli della Lupa nelle file dei balilla e delle piccole italiane; dei balilla nelle file degli avanguardisti; degli avanguardisti nei Gruppi dei fascisti universitari o nelle file dei giovani fascisti; dei fascisti universitari e dei giovani fascisti nel P.N.F. e nella M.V.S.N.; delle piccole italiane nelle file delle giovani italiane; delle giovani italiane nelle file delle giovani fasciste; delle giovani fasciste nei Fasci Femminili.

Il Fascista presta giuramento nelle mani del Segretario politico del Fascio di combattimento con la formula:

Nel nome di Dio e dell'Italia, giuro di eseguire gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e, se necessario, col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista.

Art. 10.

Il P.N.F. è costituito dai Fasci di combattimento.

I Fasci di combattimento sono inquadrati nelle provincie del Regno, nei Governi dell'Impero, nelle provincie della Libia e nel possedimento italiano delle isole dell'Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento. Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi Rionali Fascisti, Settori e Nuclei.

I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni provincia, in Zone.

Sono organizzazioni del P.N.F.:

l'Associazione Fascista Famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; i Gruppi dei Fascisti universitari; la Gioventù Italiana del Littorio; i Fasci Femminili; l'Associazione Fascista della Scuola; l'Associazione Fascista del Pubblico Impiego; l'Associazione Fascista dei Ferrovieri dello Stato; l'Associazione Fascista dei Postelegrafonici; l'Associazione Fascista degli Addetti alle aziende industriali dello Stato; l'Opera Nazionale Dopolavoro; l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia; il Comitato Olimpico Italiano; la Lega Navale Italiana.

Dipendono direttamente dal P.N.F.:

l'Unione Nazionale Fascista del Senato; l'Istituto Nazionale di Cultura Fascista; l'Associazione Nazionale Volontari di Guerra; la Federazione Nazionale Arditi d'Italia; la Federazione Nazionale Volontari Garibaldini; le Associazioni d'arma; il Comitato Nazionale Forestale; l'Ente Radio Rurale.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:

Un Comando Federale della Gioventù Italiana del Littorio; un Gruppo dei Fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili; le Sezioni dell'Associazione Fascista Famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni Fasciste della Scuola, del Pubblico Impiego, dei Ferrovieri, dei Postelegrafonici, degli Addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia; una Sezione della Lega Navale; un Comitato provinciale del C.O.N.I.; una Sezione dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista; una Sezione del Comitato Nazionale Forestale e un Comitato provinciale dell'Ente Radio Rurale.

Art. 11.

Il P.N.F. è il partito unico del Regime e ha personalità giuridica. Hanno anche personalità giuridica le Federazioni dei Fasci di combattimento e i Fasci di combattimento.

Art. 12.

I Gerarchi del P.N.F. sono:

1°) il Segretario del P.N.F.;
2°) i componenti il Direttorio Nazionale del P.N.F.;
3°) gli Ispettori del P.N.F.;
4°) il Segretario federale;
5°) i componenti il Direttorio federale;
6°) gli Ispettori federali;
7°) il Segretario politico del Fascio di combattimento;
8° i componenti il Direttorio del Fascio di combattimento;
9°) il Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista;
10°) i componenti la Consulta del Gruppo Rionale Fascista;
11°) il Capo-settore;
12°) il Capo-nucleo.

Art. 13.

Il Gran Consiglio del Fascismo, organo collegiale supremo, delibera sullo Statuto e sulle direttive del P.N.F.

Sono organi consultivi ed esecutivi:

1°) il Direttorio Nazionale del P.N.F.;
2°) il Consiglio Nazionale del P.N.F.;
3°) il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento (Direttorio Federale);
4°) il Direttorio del Fascio di combattimento;
5°) la Consulta del Gruppo Rionale Fascista.

Art. 14.

Il Segretario del P.N.F. è nominato e revocato con Decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.

Al Segretario del P.N.F. spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Il Segretario del P.N.F. è Segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, e fa parte della Commissione Suprema di Difesa, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, del Comitato Corporativo Centrale, del Comitato Permanente del Grano, del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale;

è Segretario dei Gruppi dei Fascisti universitari;

è Comandante generale della Gioventù Italiana del Littorio;

è Presidente dell'Associazione Fascista Famiglie Caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione, dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, dell'Opera Nazionale Dopolavoro, del Comitato Olimpico Nazionale, della Lega Navale Italiana, dell'Ente Radio Rurale;

ha alle sue dirette dipendenze i Gruppi dei Fascisti universitari, la Gioventù Italiana del Littorio, i Fasci Femminili, le Associazioni del P.N.F. (Associazione Fascista della Scuola, del Pubblico Impiego, dei Ferrovieri, dei Postelegrafonici e degli Addetti alle aziende dello Stato), l'Unione Nazionale Fascista del Senato, l'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, la Federazione Nazionale Italiana Volontari Garibaldini, l'Associazione Nazionale Volontari di Guerra, la Federazione Nazionale Arditi d'Italia, le Associazioni d'arma, il Comitato Nazionale Forestale.

Il Segretario del P.N.F. rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti.

Art. 15.

Il Segretario del P.N.F. propone al Duce la nomina e la revoca dei Componenti il Direttorio Nazionale del P.N.F. e dei Segretari federali;

nomina e revoca gli Ispettori del P.N.F. e ha facoltà di attribuire ad uno o più Ispettori la qualifica di « Ispettori del P.N.F. per l'Africa Italiana » e di « Ispettori del Lavoro per l'Africa Italiana », nomina e revoca i componenti i Direttori federali e i gerarchi centrali e provinciali delle organizzazioni del P.N.F., i dirigenti nazionali delle associazioni dipendenti dal P.N.F.; i dirigenti dell'Unione Nazionale Fascista del Senato, i Revisori della contabilità del P.N.F.; i Commissari straordinari presso le Federazioni dei Fasci di combattimento;

designa al Duce il Presidente e i Vice-presidenti dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista, al Ministro delle Corporazioni i rappresentanti del P.N.F. nelle Corporazioni e i Presidenti di Sezione dei Consigli Provinciali delle Corporazioni, al Ministro per l'Africa Italiana il Presidente della Consulta coloniale tecnico-corporativa per il lavoro e i Vice-presidenti delle Consulte coloniali tecnico-corporative, al Ministro dell'Interno i rappresentanti del P.N.F. nelle Giunte Provinciali Amministrative;

ha facoltà di costituire i Fasci di combattimento;

indirizza l'attività del Direttorio Nazionale e lo convoca e presiede;

convoca e presiede il Consiglio Nazionale del P.N.F.;

emana regolamenti e norme per il funzionamento degli organi, delle organizzazioni del P.N.F. e degli enti dipendenti dal P.N.F.;

mantiene il collegamento tra il P.N.F. e gli organi dello Stato;

esercita un controllo politico sulle organizzazioni del Regime e sul conferimento ai Fascisti di cariche e di incarichi di carattere politico;

ha facoltà di convocare a rapporto i gerarchi e le Camicie Nere del P.N.F. e gli iscritti alle organizzazioni dipendenti dal P.N.F.;

ha facoltà di annullare o modificare i provvedimenti delle dipendenti gerarchie, nei riguardi delle quali ha potere di sostituzione;

ha facoltà di esonerare dalle cariche e dagli incarichi di Partito i gerarchi dipendenti.

Art. 16.

Il Direttorio Nazionale del P.N.F., presieduto dal Segretario del P.N.F., è costituito da tre Vice-segretari, da un Segretario amministrativo, da otto componenti.

Con decreto del Duce, a richiesta del Segretario del P.N.F., il numero dei Vice-segretari può essere elevato a quattro e a nove quello dei Componenti il Direttorio Nazionale.

Il Direttorio Nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive ed esecutive secondo le direttive del Segretario del P.N.F.

Art. 17.

Il Consiglio Nazionale del P.N.F. è costituito dal Segretario del P.N.F., dal Direttorio Nazionale, dagli Ispettori del P.N.F., dai Segretari federali ed è convocato e presieduto dal Segretario del P.N.F. che fissa l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive su iniziativa del Segretario del P.N.F.

Art. 18.

I Componenti del Consiglio Nazionale del P.N.F. fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 19.

I Vice-segretari del P.N.F. coadiuvano il Segretario del P.N.F., lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, sono Vice-comandanti generali della Gioventù Italiana del Littorio e fanno parte del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e del Comitato Corporativo Centrale.

Art. 20.

Il Segretario amministrativo del P.N.F. amministra il patrimonio del P.N.F. e ne è responsabile; controlla le amministrazioni delle Federazioni dei Fasci di combattimento e dei Fasci di combattimento; provvede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi del P.N.F., che sottopone all'esame e all'approvazione del Segretario del P.N.F.

Il Segretario amministrativo del P.N.F. fa parte del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, del Comitato Corporativo Centrale e del Comitato Centrale per le Opere Universitarie.

Art. 21.

Il controllo sulla contabilità del P.N.F. è devoluto ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti nominati dal Segretario del P.N.F. all'infuori dei Componenti il Direttorio Nazionle.

I revisori devono presentare la loro relazione collegiale al Segretario del P.N.F. ogni anno.

Art. 22.

Gli Ispettori del P.N.F. assolvono gli incarichi che il Segretario del P.N.F. loro affida.

Art. 23.

La Federazione dei Fasci di combattimento è retta dal Segretario federale.

Il Segretario federale attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del P.N.F.; promuove e controlla l'attività dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti dal P.N.F.; controlla le organizzazioni del Regime e il conferimento ai Fascisti delle cariche e degli incarichi nell'ambito della provincia; mantiene il collegamento con gli organi periferici dello Stato e con i rappresentanti degli enti pubblici locali;

è Comandante federale della Gioventù Italiana del Littorio;

è Segretario politico del Fascio di combattimento del capoluogo;

è Presidente del Dopolavoro provinciale e del Comitato provinciale dell'Ente Radio Rurale; fa parte del Comitato di Presidenza del Consiglio provinciale delle Corporazioni e del Comitato dell'Opera universitaria nelle città sedi di università;

convoca e presiede il Direttorio federale, i rapporti dei gerarchi della Provincia, dei Fascisti e degli iscritti alle organizzazioni dipendenti dal P.N.F. nella Provincia;

dirige i Corsi di preparazione politica per i giovani;

propone al Segretario del P.N.F. la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio federale fra i quali designa il Vice-segretario federale e il Segretario federale amministrativo; dei gerarchi provinciali delle organizzazioni del P.N.F. e delle Associazioni dipendenti dal P.N.F.;

nomina e revoca gli Ispettori federali, i Segretari politici dei Fasci di combattimento della provincia, i Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento, i Fiduciari dei Gruppi Rionali Fascisti, i Componenti le Consulte dei Gruppi Rionali Fascisti, i Capi settore e i Capi nucleo;

ha facoltà di sciogliere i Direttori dei Fasci di combattimento e le Consulte dei Gruppi Rionali Fascisti e di procedere alla nomina di Commissari incaricati di reggerli in via temporanea;

promuove e regola l'attività sportiva delle organizzazioni competenti in relazione alle direttive segnate dal C.O.N.I.

I gerarchi provinciali delle organizzazioni del P.N.F. e degli enti dipendenti dal P.N.F. sono subordinati al Segretario federale, che rappresenta il P.N.F. nella provincia a tutti gli effetti.

Il Vice-segretario federale coadiuva il Segretario federale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario federale amministrativo ha in consegna e amministra il patrimonio della Federazione dei Fasci di combattimento e ne è responsabile.

Il controllo sulla contabilità della Federazione dei Fasci di combattimento, del Gruppo dei Fascisti universitari e della Federazione dei Fasci femminili è devoluta ad un collegio di tre revisori nominati dal Segretario federale all'infuori dei componenti del Direttorio federale.

Gli Ispettori federali esercitano funzioni ispettive presso le Zone cui sono preposti o assolvono gli incarichi loro affidati dal Segretario federale.

Art. 24.

Il Fascio di combattimento è retto dal Segretario politico.

Il Segretario politico del Fascio di combattimento attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario federale;

promuove e controlla l'attività delle organizzazioni del Partito e del Regime e il conferimento ai Fascisti di cariche e di incarichi nell'àmbito del territorio in cui opera il Fascio di combattimento;

mantiene il collegamento con gli organi statali e con gli enti pubblici locali;

propone al Segretario federale la nomina e la revoca dei Componenti il Direttorio del Fascio di combattimento fra i quali designa il Vice-segretario politico e il Segretario amministrativo del Fascio di combattimento, dei Fiduciari dei Gruppi Rionali Fascisti, dei Componenti la Consulta del Gruppo Rionale Fascista, dei Capi-settore e dei Capi-nucleo. Se i settori e i nuclei sono inquadrati in Gruppi Rionali Fascisti le proposte per la nomina dei Capi-settore e dei Capi-nucleo devono essere avanzate sentito il Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista;

convoca e presiede il Direttorio del Fascio di combattimento e i rapporti dei Fascisti;

propone al Segretario federale l'istituzione dei Gruppi Rionali Fascisti e ha facoltà di costituire e sciogliere Settori e Nuclei;

designa i suoi rappresentanti presso il Comitato dell'Ente Comunale di Assistenza.

Il Vice-segretario del Fascio di combattimento coadiuva il Segretario politico e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Segretario amministrativo ha in consegna e amministra il patrimonio del Fascio di combattimento e ne è responsabile.

Art. 25.

Il Gruppo Rionale Fascista è retto dal Fiduciario.

Il Fiduciario del Gruppo Rionale Fascista attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario Politico del Fascio di combattimento;

designa al Segretario Politico del Fascio di combattimento un Vice-fiduciario e un consultore amministrativo, scelti tra i componenti della Consulta del Gruppo.

Art. 26.

Il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento è costituito da un Vice-segretario federale, da un Segretario federale amministrativo e da sette componenti.

Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del Segretario federale.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di nominare due Vice-segretari federali e di elevare il numero dei componenti il Direttorio federale a un massimo di nove.

Il Direttorio del Fascio di combattimento è costituito da un Vice-segretario politico, da un Segretario amministrativo e da sei componenti.

Il Direttorio del Fascio di combattimento dei capoluoghi di provincia è costituito da un Vice-segretario politico e da sette componenti.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare il numero dei componenti a nove.

Il Direttorio del Fascio di combattimento esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del Segretario politico del Fascio di combattimento.

La Consulta del Gruppo Rionale Fascista è costituita da un Vice-fiduciario, da un Consultore amministrativo e da quattro componenti.

Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del Fiduciario del Gruppo.

Art. 27.

Il Fascista che violi la disciplina politica e morale del Partito o sia rinviato a giudizio penale è deferito agli organi disciplinari competenti.

Art. 28.

Le punizioni disciplinari sono:

1°) la deplorazione;

2°) la sospensione a tempo determinato (da un mese a un anno);

3°) la sospensione a tempo indeterminato;

4°) il ritiro della tessera;

5°) la radiazione;

6°) l'espulsione.

Art. 29.

Le punizioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 28 sono inflitte per mancanze lievi che non ledano la figura morale del Fascista.

Il ritiro della tessera è inflitto al Fascista che incorra in gravi mancanze disciplinari e che si renda immeritevole di militare nei ranghi del P.N.F.

La punizione di cui al n. 5 dell'art. 28 è inflitta al Fascista che abbia compiuto azioni o riportato condanne che ledano la sua figura morale.

La punizione di cui al n. 6 dell'art. 28 è inflitta al traditore della Causa della Rivoluzione Fascista.

Nessuna punizione può essere proposta o inflitta se non dopo aver contestato gli addebiti e vagliato la difesa, salvo nei casi di flagranza.

Art. 30.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento è istituita una Commissione federale di disciplina, che è presieduta dal Vice-segretario federale ed è formata da sei componenti effettivi, quattro supplenti e un segretario, estranei al Direttorio federale.

La nomina spetta al Segretario federale.

Presso ogni Fascio di combattimento e presso ogni Gruppo Rionale Fascista è istituita una Commissione di disciplina, formata da un Presidente e da due componenti, estranei al Direttorio del Fascio di combattimento e alla Consulta del Gruppo, nominati dal Segretario federale su proposta del Segretario politico del Fascio di combattimento.

Art. 31.

Il Segretario del P.N.F. è competente ad infliggere direttamente tutti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 28.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di deferire i casi meritevoli di particolare esame alla Commissione federale di disciplina della Federazione dei Fasci di combattimento in cui il Fascista da giudicare sia iscritto o ad una Corte Centrale di disciplina presieduta da un Vice-segretario del P.N.F., formata da due componenti effettivi, da due supplenti e da un segretario da lui nominati.

I risultati degli accertamenti della Corte Centrale di disciplina sono sottoposti al Segretario del P.N.F. per le decisioni.

Il Segretario federale è competente a infliggere, su proposta della Commissione federale di disciplina, il provvedimento di ritiro della tessera e direttamente, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti disciplinari tranne quelli di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 28.

Quando si tratti di provvedimenti di radiazione od espulsione dal P.N.F. il Segretario federale trasmette gli atti, accompagnati dalle sue motivate proposte, al Segretario del P. N. F.

La Commissione federale di disciplina è competente ad esaminare i casi deferiti dal Segretario federale al suo giudizio e ad infliggere i provvedimenti disciplinari della deplorazione, della sospensione a tempo determinato e della sospensione a tempo indeterminato. Quando i risultati degli accertamenti della Commissione federale di disciplina importano la sanzione del ritiro della tessera, della radiazione o dell'espulsione gli atti sono trasmessi al Segretario federale.

Le Commissioni di disciplina istituite presso i Fasci di combattimento e presso i Gruppi Rionali Fascisti sono competenti a esaminare i casi deferiti dal Segretario politico del Fascio di combattimento o dal Segretario federale al quale comunicano i risultati degli accertamenti eseguiti.

Art. 32.

Per i provvedimenti disciplinari inflitti dal Segretario federale è ammesso il ricorso al Segretario del P.N.F.

Per i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione federale di disciplina è ammesso il ricorso al Segretario federale.

I provvedimenti, non ostante il ricorso, sono immediatamente esecutivi.

Art. 33.

Il Fascista che incorra in uno dei provvedimenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 28 deve cessare da ogni attività politica.

Il Fascista a cui venga inflitto il provvedimento di cui al n. 6 dell'art. 28 deve essere messo al bando della vita pubblica.

Art. 34.

Ai Senatori e ai Deputati i provvedimenti disciplinari possono essere inflitti soltanto dal Segretario del P.N.F.

I Deputati e i componenti delle Corporazioni incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 28 sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

Dalla data del provvedimento disciplinare rimane sospeso il godimento di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di Deputato o di Componente delle Corporazioni.

Art. 35.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di riesaminare la posizione dei Fascisti puniti e può revocare o modificare i provvedimenti disciplinari adottati.

Il Segretario federale può riesaminare la posizione dei Fascisti puniti e determinare la cessazione, la modificazione o la revoca dei provvedimenti adottati da lui o dalla Commissione federale di disciplina. Quando si tratti dei provvedimenti di ritiro della tessera, di radiazione o di espulsione, può avanzare motivate proposte al Segretario del P.N.F. al quale spetta la decisione sulla riammissione.

Art. 36.

Coloro che cessano di appartenere al P.N.F. decadono dalle cariche e dagli incarichi che ricoprono.

Art. 37.

L'anno fascista ha inizio il 29 ottobre.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Duce: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 514.

Modificazione agli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, 17 luglio 1931, n. 1122, 29 luglio 1933, n. 1703 e 8 febbraio 1934, n. 523, con i quali sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Associazioni aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, ed i successivi Nostri decreti con

i quali sono state approvate alcune modifiche agli statuti stessi ed approvati gli statuti del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali dei registi e degli scenotecnici;

Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto che sia approvata una modifica agli statuti delle Associazioni ad essa aderenti, relativamente alla durata in carica degli organi direttivi;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la modifica degli statuti dei Sindacati nazionali e periferici aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, approvati coi Nostri decreti 24 luglio 1930, n. 1313, 17 luglio 1931, n. 1122, 29 luglio 1933, n. 1703, 8 febbraio 1934, n. 523, e 22 febbraio 1937, n. 479, nel senso che la durata in carica degli organi direttivi (segretario e direttorio) è stabilita in tre anni.

Sono in conseguenza modificati i testi degli articoli dei predetti statuti che determinano la durata in carica degli organi stessi, la quale resta stabilita in tre anni, a norma del 1° comma del presente articolo, anche per i dirigenti attualmente in carica la cui nomina od elezione non sia ancora scaduta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 marzo 1938-XVI, n. 515.
Approvazione del regolamento del Balipedio « Gregorio Ronca » di Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 settembre 1910, n. 926, che approva il regolamento per il Balipedio di Viareggio;

Visto il R. decreto 20 marzo 1921, n. 352, che assegna al Balipedio di Viareggio il nome di « Gregorio Ronca »;

Visto il R. decreto 30 giugno 1921, n. 1123, che approva l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, modificato dai Regi decreti 15 agosto 1924, n. 1278, e 14 febbraio 1926, n. 436;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per il Balipedio « Gregorio Ronca » di Viareggio firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

È abrogato il regolamento approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 67. — MANCINI.

Regolamento per il Regio balipedio « Gregorio Ronca » di Viareggio.

Art. 1.

GENERALITÀ.

Il Regio balipedio « G. Ronca » di Viareggio ha lo scopo di eseguire tutte le esperienze, studi e collaudi che la « Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra » gli affida nei riguardi del progresso, sviluppo e funzionamento delle armi da fuoco e munizioni della Regia marina e servizi relativi.

È in particolare affidato al Balipedio il compito della calcolazione delle tavole di tiro.

La direzione del Regio balipedio provvede, secondo le direttive della Commissione permanente, all'esecuzione delle esperienze, studi e collaudi di cui sopra, secondo modalità che vengono fissate, sotto la sua responsabilità, dal direttore del Regio balipedio, salvo che non sia diversamente stabilito dalla Commissione permanente.

Il direttore del Balipedio può sempre sospendere o modificare l'esecuzione di una esperienza o collaudo in corso, quando ciò sia suggerito da ragioni tecniche o di sicurezza, informandone però la Commissione permanente.

Art. 2.

DIPENDENZA DEL REGIO BALIPEDIO.

Il Regio balipedio per l'amministrazione e la disciplina dipende dal Comando in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno; per la parte scientifica e tecnica dalla Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra, per il tramite della quale corrisponde con tutte le altre autorità. E' fatta eccezione per la compilazione e distribuzione delle tavole di tiro per il quale servizio il Regio balipedio può corrispondere direttamente con tutte le autorità secondo norme stabilite dal Ministero della marina

Art. 3.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI.

Il Regio balipedio comprende:

Direzione con:
- Segreteria tecnica;
- Segreteria tiri;
- Ufficio calcoli;
- Servizio della fotogrammetria;
- Servizio delle comunicazioni interne ed esterne;
- Servizio sanitario;
- Servizio amministrativo.

Centro esperienze con:
- Parco artiglierie;
- Parco proietti e deposito munizioni;
- Parco incendi;

Officine e laboratori con:
- Laboratorio misure e bilanciamento proiettili;
- Servizio elettrico;
- Centro misure;
- Stazione aerologica;
- Servizio spedizioni sulla linea e rilievi del tiro.

Comando distaccamento con:
- Segreteria comando;
- Segreteria dettaglio;
- Ufficio amministrativo;
- Servizio sanitario;
- Servizio antigas;
- Servizio automezzi ed imbarcazioni.

Il funzionamento dei vari servizi è specificato nel regolamento interno di cui all'art. 10.

Art. 4.

UFFICIALI.

L'assegnazione degli ufficiali in pace ed in guerra, è stabilita dalle tabelle pubblicate dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina secondo le norme in vigore nei limiti dei posti di cui agli organici degli ufficiali della Regia marina.

Nel numero degli ufficiali sono sempre compresi i seguenti:

Direttore. — È un ufficiale superiore delle A. N. o di vascello di grado non superiore al VII. Dipendono dal direttore tutti i servizi tecnici e militari e tutto il personale civile e militare del Regio balipedio. Entro i limiti dei mezzi concessigli il direttore provvede a migliorare l'efficienza e l'attrezzatura tecnica e scientifica del Balipedio con disposizioni che dovranno però sempre essere sottoposte all'approvazione della Commissione permanente. Ha anche le attribuzioni che il regolamento sul servizio degli Arsenali assegna ai direttori dei lavori. È responsabile della cassa unitamente all'ufficiale commissario, secondo le vigenti disposizioni amministrative.

Vice direttore. — È un ufficiale superiore od inferiore delle A. N. di grado VIII o IX. Coadiuva il direttore in tutte le sue funzioni eccetto per quanto riguarda la segreteria tecnica, il servizio amministrativo, sanitario ed il distaccamento. Al vice direttore fanno capo tutti i capi reparto e tutto il personale civile.

Sostituisce il direttore durante le sue assenze.

Il vice direttore ha la diretta sorveglianza e responsabilità del parco artiglierie, del parco proietti e deposito munizioni, del parco incendi, dell'officina e del centro misure.

Degli *ufficiali inferiori delle A. N.* (escluso il vice direttore) uno è particolarmente addetto alle esperienze e servizi relativi ed un altro ai servizi elettrici e relative apparecchiature. Il più anziano fra detti ufficiali (sempre escluso il vice direttore) è anche comandante del distaccamento del Regio balipedio e per questo suo servizio fa capo direttamente al direttore.

Un ufficiale medico. — È capo del servizio sanitario e dipende direttamente dal direttore del Balipedio per ciò che riguarda la sua funzione fiscale ed il servizio in Balipedio durante le esperienze e collaudi. È incaricato anche del servizio sanitario del distaccamento e per questa sua funzione dipende dal comandante del distaccamento.

Un ufficiale commissario. — È il capo dell'ufficio amministrativo del Balipedio e dipende per questo servizio direttamente dal direttore. È corresponsabile della cassa. Ha anche l'incarico dell'amministrazione del distaccamento e per questo servizio dipende direttamente dal comandante del distaccamento.

Art. 5.

PERSONALE DEL C.R.E.M.

L'assegnazione del personale del C.R.E.M. così in pace come in guerra è stabilita dalle tabelle pubblicate dall'Ufficio di stato maggiore della marina secondo le norme in vigore nei limiti del contingente di sottufficiali e della forza bilanciata della Regia marina.

Detto personale dipende disciplinarmente dal comandante del distaccamento e per i propri incarichi tecnici dai singoli capi reparto. Fra i sottufficiali debbono sempre essere considerati i seguenti:

Un capo carico cannoniere. — Consegnatario del parco artiglierie, incendi, proietti e deposito munizioni, officina e centro misure, bilanciamento proiettili, imbarcazioni, automezzi. Ha amministrativamente le funzioni di capo officina. È anche capo dell'ufficio spedizioni, del servizio dettaglio del Balipedio e della manutenzione fabbricati e strade. Dipende direttamente dal vice direttore.

Un capo carico elettricista. — Consegnatario di tutto il materiale elettrico, delle apparecchiature del centro misure e del materiale fotografico. Dipende direttamente dal capo reparto E.

Un capo carico segnalatore. — Consegnatario del materiale della sezione aerologica e del servizio spedizioni e rilievi. Dipende direttamente dal capo reparto esperienze.

Un capo carico casermiere. — È un sottufficiale di qualsiasi categoria consegnatario del materiale di casermaggio ed in generale dei mobili ed arredamento di tutti i locali, uffici, abitazioni, ecc. Dipende direttamente dal comandante del distaccamento.

Capo carico materiale antigas e capo E. F. — È capo del servizio E. F. consegnatario del materiale antigas ed aiutante del distaccamento. Dipende direttamente dal comandante del distaccamento.

Contabile agli assegni e segretario. — Capo della segreteria comando del distaccamento e contabile agli assegni. Per il primo servizio dipende dal comandante del distaccamento e per il secondo dal capo ufficio amministrativo.

Capo carico infermiere. — Consegnatario del materiale sanitario e capo della sala medica. Dipende direttamente dal capo servizio sanitario.

Il personale del C.R.E.M. deve disimpegnare i servizi di guardia, ispezione, sentinella, ecc., che occorrono per il funzionamento del Regio balipedio e distaccamento, nonchè tutti i servizi tecnici di armamento dei pezzi e di manovalanza che non sono disimpegnati dal personale civile ed operaio.

Art. 6.

PERSONALE NON MILITARE.

E costituito da:

1) *Personale civile di ruolo* . . . . . .
- Ingegneri fisico-elettricisti;
- Chimici;
- Capi tecnici;
- Disegnatori;
- Impiegati d'ordine.

2) *Operai* . . . . . .
- Permanenti;
- Temporanei;
- Giornalieri.

Il ruolo, grado e numero del personale di cui al n. 1 è stabilito dalle tabelle pubblicate dal Ministero della marina secondo le norme in vigore.

La categoria ed il numero del personale di cui al n. 2 del 1° comma è stabilito volta a volta e secondo le necessità dalla Commissione permanente previa approvazione del Ministero della marina.

Il personale civile di ruolo previsto dalle tabelle di cui al 2° comma e gli operai permanenti devono essere contenuti entro i limiti dei rispettivi organici.

Gli ingegneri fisico-elettricisti ed i chimici dipendono direttamente dal vice direttore.

Tutto il resto del personale civile dipende dal capo tecnico calcolatore più anziano che fa capo direttamente al vice direttore.

La corrispondenza però relativa al personale suddetto, per qualsiasi motivo si verifichi, deve sempre essere indirizzata alla Commissione permanente.

La direzione del Regio balipedio provvede, previa autorizzazione ministeriale, alla assunzione ed al licenziamento del personale temporaneo e giornaliero, con esclusione di quello da adibirsi a mansioni d'ufficio, in relazione alle esigenze del servizio nei limiti dei fondi assegnati per la mano d'opera.

In caso di deficienza di personale militare e civile di ruolo rispetto alle tabelle stabilite, il direttore del Balipedio provvederà a variare secondo la necessità le attribuzioni dei presenti. Ove le esigenze del servizio lo richiedessero, potrà altresì assumersi personale salariato d'ufficio non di ruolo con le modalità e nei limiti di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189.

Qualora manchi l'ufficiale commissario il direttore ne assume le funzioni e la responsabilità.

Ove si rendesse necessario per mancanza dell'ufficiale medico, il direttore potrà valersi dell'opera di un medico civile, al quale verrà corrisposto un compenso nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 7.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL MATERIALE E DELLE SPESE.

Il Regio balipedio per le spese da effettuare col fondo scorta rende i conti alla direzione di commissariato militare marittimo di La Spezia.

I materiali occorrenti per gli esperimenti, studi e collaudi sono richiesti alla Direzione dei lavori competente del Regio arsenale di La Spezia; se la Direzione ne è sprovvista sono richiesti ad altri enti o sono acquistati presso ditte private con le modalità prescritte dal regolamento per i servizi degli Arsenali, secondo ordini impartiti dalla Commissione permanente.

Le spese necessarie per l'approntamento delle esperienze ed i collaudi o per il servizio tecnico del Balipedio debbono essere autorizzati dalla Commissione permanente salvo che si tratti delle minute spese mensili da eseguirsi su apposito fondo messo a disposizione del Balipedio. Esse gravano sui fondi amministrati dalla competente direzione dei lavori del Regio arsenale di La Spezia.

Per i ricuperi e le dismissioni di materiali si applicano le disposizioni del regolamento sul servizio dei Regi arsenali.

Il Regio balipedio provvede pure alle spese di minuto mantenimento dei fabbricati per conto della direzione autonoma del Genio militare per i lavori della Regia marina, alla quale rimette i documenti di spesa, nei limiti del fondo all'uopo assegnato.

Art. 8.

NORME DI SICUREZZA E CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA REAL CASA.

Le esperienze di tiro sono soggette a norme di sicurezza e devono essere precedute da comunicazioni ed avvertenze a varie autorità ed al pubblico che sono specificate nel regolamento interno.

Per i tiri che possono avere punti di caduta nell'arenile facente parte della Tenuta Reale di San Rossore e Tombolo debbono essere osservate le norme stabilite dall'apposita convenzione intervenuta fra il Ministero della Real Casa ed il Ministero della marina.

Art. 9.

OBBLIGO DEL SEGRETO MILITARE.

Tutto il personale militare e civile del Regio balipedio ha l'obbligo del segreto militare su tutti i lavori e le esperienze che vengono eseguite dal Regio balipedio ed in genere su tutta l'attività da esso svolta.

Art. 10.

REGOLAMENTO INTERNO.

L'attività, le attribuzioni ed i servizi del Regio balipedio cui è fatto cenno nel presente regolamento, si svolgono secondo le norme dettagliate stabilite da un regolamento interno, che viene compilato dalla Commissione permamente ed è approvato con decreto Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1938-XVI, n. 516.

Rettifica di confine fra i comuni di Monza e Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale i podestà di Monza e di Sesto San Giovanni chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 14 aprile e 22 maggio 1937-XV, che il confine fra i Comuni anzidetti sia rettificato in conformità di progetto planimetrico vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Milano in adunanza del 18 ottobre 1937-XV;

Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 8 marzo 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Monza e di Sesto San Giovanni è rettificato in conformità del progetto planimetrico vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Milano, che, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 45. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1938-XVI, n. 517.

Autorizzazione al comune di Vasto, in provincia di Chieti, a modificare la propria denominazione in « Istonio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 18 novembre 1937-XVI con la quale il podestà di Vasto, in esecuzione della propria deliberazione n. 226 del 31 luglio dello stesso anno, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Istonio »;

Veduto il parere favorevole manifestato dal Rettorato provinciale di Chieti, in adunanza 30 agosto 1937-XV, con la deliberazione n. 157;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vasto, in provincia di Chieti, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Istonio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 44. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 aprile 1938-XVI.

Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 marzo 1935 Anno XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936 Anno XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli Stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 18 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 488 - 489 - 30 gennaio 1937-XV (Fascicolo unico di 2 tabelle): cinghie trapezoidali di gomma e tela per trasmissioni meccaniche;

UNI 490 - 30 gennaio 1937-XV: Pulegge per cinghie trapezoidali di gomma e tela per trasmissioni meccaniche.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal quindicesimo giorno dopo quello

della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. È tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono rispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1938-XVI.

Autorizzazione alla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nei rami cristalli, furti, infortuni e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, per ottenere la autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami cristalli, furti, infortuni e responsabilità civile;

Visto lo statuto della Società predetta;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni;

Decreta:

La Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami cristalli, furti, infortuni e responsabilità civile.

Roma, addì 1° aprile 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: RICCI.

(1640)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1938-XVI.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Sassoferrato (Ancona), della estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale di S. Rocco di Sassoferrato a Tripozzo - Strada vicinale di Serpelleto - Fosso detto di Campolungo - Fosso detto delle Faggie - Sentiero del fosso delle Faggie sino a sopra il rio dei Cupoli - Rio dei Cupoli fino all'incontro della strada di Murazzano - Strada comunale di Murazzano da questo punto fino al fiume Marena - Fiume Marena da questo punto fino alla strada di S. Rocco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 aprile 1937, in una zona della provincia di Ancona, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1641)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI.
Determinazione del valore di riferimento della seta tratta ed il prezzo dei bozzoli per la campagna 1938.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941;

Decreta:

Per la campagna bacologica 1938 il valore di riferimento della seta tratta greggia semplice, agli effetti della corresponsione della quota d'integrazione di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, è fissato in L. 107 per chilogrammo ed il corrispondente prezzo base dei bozzoli nazionali in L. 8 per chilogrammo a fresco, per partite mercantili di qualità media.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(1703)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 11 maggio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 411, concernente l'esenzione di tasse a favore delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica.

(1712)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 13 corrente, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 407, concernente provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei;

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 408, concernente provvedimenti diretti a favorire la ricostituzione dei vigneti distrutti dalla fillossera nell'isola di Pantelleria.

(1713)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con nota 13 maggio 1938-XVI, n. 20226-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 262, per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1938-XVI, n. 81.

(1714)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio n. 20060-XVIII del 12 maggio 1938-XVI, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 272, recante modificazioni al R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica per il quinquennio 1937-1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1938-XVI.

(1715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Media dei cambi e dei titoli
del 12 maggio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,60
Francia (Franco)	53,20
Svizzera (Franco)	434,50
Argentina (Peso carta)	4,97
Belgio (Belga)	3,196
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,223
Norvegia (Corona)	4,7535
Olanda (Fiorino)	10,53
Polonia (Zloty)	358,75
Portogallo (Scudo)	0,86
Svezia (Corona)	4,876
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	71,10
Id. 3,00 % Lordo	51,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,20
Id. Id. 5 % (1936)	93,675
Rendita 5 % (1935)	93,90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,825
Id. id. 5 % - Id. 1944	98 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	207043	140 —	Spedale Vito di Gaspare. Con usufrutto a favore di *Surdi* Giuseppe fu Vito.	Spedale Vito di Gaspare. Con usufrutto a favore di *Surdo* Giuseppe fu Vito.
Id.	325433	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	207044	70 —	Spedale Giovanna di Stefano nubile. Con usufrutto a favore di *Surdi* Giuseppe fu Vito.	Spedale Giovanna di Stefano nubile. Con usufrutto a favore di *Surdo* Giuseppe fu Vito.
Id.	325434	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	207045	70 —	Spedale Marianna di Stefano nubile. Con usufrutto a favore di *Surdi* Giuseppe fu Vito.	Spedale Marianna di Stefano nubile. Con usufrutto a favore di *Surdo* Giuseppe fu Vito.
Id.	325435	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5%	061165	55 —	Vasaturo *Giuseppa* fu Vincenzo, moglie di Magri Salvatore, dom. a Cardito (Napoli), vincolata per dote.	Vasaturo *Maria-Giuseppa* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	346818	136,50	Gattino Gemma fu Giuseppe, moglie di Ferrero *Giuseppe*, dom. a Carmagnola (Torino), con usufrutto a Belleni Francesca fu Leovigildo ved. Gattino Giuseppe.	Gattino Gemma fu Giuseppe, moglie di Ferrero *Francesco*, dom. a Carmagnola (Torino), con usufrutto come contro.
Id.	166057	21 —	Ingolia Beatrice fu Francesco, moglie di *Cammizuli* Giosuè, dom. in Castelvetrano (Trapani), vincolato per dote della titolare.	Ingoglia Beatrice fu Francesco, moglie di *Caminzuli* Giosuè, dom. in Castelvetrano (Trapani), vincolato a favore della titolare.
Id.	228435	91 —	Ingoglia Beatrice fu Francesco, moglie di *Camizuli* Giosuè dom in Castelvetrano (Trapani), vincolato per dote della titolare.	Ingoglia Beatrice fu Francesco, moglie di *Caminzuli* Giosuè, dom. in Castelvetrano (Trapani), vincolato a favore della titolare.
Id.	413223	1001 —	Barbera Rosaria fu Salvatore minore sotto la p.p. della madre *Todaro Cecilia*, ved. Barbera dom. a Nizza Sicilia (Messina).	Barbera Rosaria fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre *Totaro Sicilia* ved. ecc., come contro.
Id.	125101	28 —	De Falco *Felicia* di Alfonso minorenne sotto la p.p. del padre dom. a Nocera Superiore (Salerno).	De Falco *Annunziata-Felicia* di Alfonso minore, ecc., come contro.
Id.	373486	42 —	Valenza Salvatore, Gioacchino, Gaspare e Pietro fu Benedetto eredi indivisi di Valenza Benedetto dom. a Monreale (Palermo), con usufrutto vitalizio a favore di Amorello Rosa fu Salvatore, vedova di Valenza Benedetto, dom. a Monreale.	Valenza Salvatore, Gioacchino, *interdetto sotto la tutela del fratello Valenza Pietro*, Gaspare e Pietro fu Benedetto eredi indivisi, ecc., con usufrutto come contro.
Cons. 3,50%	829314	700 —	Adamo Rosa, moglie di Campolmi Augusto, con usufrutto vitalizio a favore di Giannuzzi Savelli *Saverio* fu *Odoardo*, e ipotecata a favore di Pizzo Clotilde fu Vincenzo.	Adamo Rosa, moglie di Campolmi Augusto, con usufrutto vitalizio a favore di Giannuzzi Savelli *Francesco-Saverio* fu *Edoardo*, e ipotecata a favore di Pizzo Clotilde fu Vincenzo.
Id.	849301	1907,50	Adamo Rosa fu Francesco, moglie di Campolmi Augusto, con usufrutto vitalizio a favore di Giannuzzi Savelli *Saverio* fu *Odoardo*, e ipotecata a favore di Giampaoli Giuseppe di Pacifico.	Adamo Rosa fu Francesco, moglie di Campolmi Augusto, con usufrutto vitalizio a favore di Giannuzzi Savelli *Francesco-Saverio* fu *Edoardo* e ipotecata a favore di Giampaoli Giuseppe di Pacifico.
Buoni Nov. Tesoro	44 Serie A 1943	600 —	Veggian Antonio fu Virgilio, minore sotto la p. p. della madre Pacinotti Maria-Antonietta ved. Veggian; con vincolo di usufrutto vitalizio all'ava materna *Dainese* Emilia fu Angelo.	Veggian Antonio fu Virgilio, minore sotto la p. p. della madre Pacinotti Maria-Antonietta ved. Veggian; con vincolo d'usufrutto vitalizio all'ava materna *Danese* Emilia fu Angelo.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50 %	43657	129, 50	Cotta Alessandro fu Francesco-Antonio, dom. in Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Enrichetta* fu Angelo dom. in Milano.	Come contro, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Maria-Enrichetta* fu Angelo, dom. in Milano.
Id.	433719	284, 50	Scaduto Caterina di Giuseppe, moglie di *Gerardi* Antonino, dom. a Sciacca (Agrigento), vincolata.	Scaduto Caterina di Giuseppe, moglie di *Geraldi* Antonino, dom. a Sciacca (Agrigento), vincolata.
Id.	303602	514, 50	Drovetta o Druetta *Giuseppe* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Fogliatto Domenica ved. Drovetta o Druetta Matteo, dom. in Orbassano (Torino).	Drovetta o Druetta *Giuseppina* fu Matteo, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	116257	500 —	Cipriani *Maria* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Girotti Maria di Giovanni, ved. Cipriani.	Cipriani *Mara* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Girotti Maria di Giovanni, ved. Cipriani.
Id.	116259	170 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Girotti Maria di Giovanni ved. Cipriani.	Come sopra, con usufrutto a favore di Girotti Maria di Giovanni ved. Cipriani.
P. R. 3, 50 %	381762	192, 50	*Spignoni* Anna-Maria di Liborio, moglie di Carlini Adolfo, dom. a Carcare (Savona).	*Spigoni* Anna-Maria di Liborio moglie, ecc., come contro.
Id.	57440	42 —	Tobia *Michelina* di Potito, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Ascoli Satriano (Foggia).	Tobia *Maria-Michela* di Potito, minore, ecc., come contro.
Pr. Naz. 5 %	30375	300 —	Gili Irene e Laura fu Antonio, nubili eredi indivisi di detto loro genitore, dom. in Torino, con usufrutto vitalizio a favore di De Francisco *Erminia* fu *Giovanni-Maurizio* ved. di Gili Antonio.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di De Francisco *Carolina-Erminia* fu *Maurizio* ved. di Gili Antonio.
Cons. 3, 50 %	848563	875 —	Cabona Maria fu Raffaele, inferma di mente sotto la curatela di Cabona Giovanni, con usufrutto a favore di Caprile *Maddalena* fu Andrea, vedova Cabona.	Cabona Maria fu Raffaele, inferma di mente sotto la curatela di Cabona Giovanni, con usufrutto a favore di Caprile *Maria-Maddalena* fu Andrea, ved. Cabona.
P. R. 3, 50 %	14712	175 —	*Ferraris* Stefano Nicola fu *Francesco*, interdetto sotto la tutela di Porielli Francesco, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	*Ferrari* Stefano-Nicola fu *Francesco-Maria*, interdetto sotto la tutela di Porielli Francesco, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).
Id.	118949	14 —	Peluffo Giovanni fu Giovan Battista, dom. a Spotorno (Genova).	Peluffo Giovanni fu Giovan Battista *interdetto sotto la tutela del fratello Giacomo*, dom. a Spotorno (Genova).
Id.	303534	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	302044	1400 —	Tomasina Giovanni fu Angelo, dom. in Milano, vincolato a garanzia della dote della moglie del titolare Vigevano *Savina* fu Tomaso.	Tomasina Giovanni fu Angelo, dom. in Milano, vincolato a garanzia della dote della moglie del titolare Vigevano *Angela-Maria-Savina* fu Tomaso.
Cons. 3, 50 %	800184	1242, 50	Ostorero Renata fu Michele, con usufrutto a favore di *Rivotti* *Orsola* fu Giuseppe ved. di Ostorero Michele.	Ostorero Renata fu Michele, con usufrutto a favore di Rivoli *Luigia-Maria-Orsola* fu Giuseppe ved. di Ostorero Michele.
Id.	800185	1242, 50	Ostorero Amalia fu Michele, con usufrutto a favore di Rivotti *Orsola* fu Giuseppe ved. di Ostorero Michele.	Ostorero Amalia fu Michele, con usufrutto a favore di Rivotti *Luigia-Maria-Orsola* fu Giuseppe ved. di Ostorero Michele.
P. R. 3, 50%	212120	980 —	*De Martino* Biagio di Mariano, dom. in Isnello (Palermo).	*Di Martino* Biagio di Mariano, dom. in Isnello (Palermo).
Id.	125637	735 —	*De Martino* Biagio di Mariano, dom. a New York.	*Di Martino* Biagio di Mariano, dom. a New York.
Id.	168019	700 —	D'Amato *Agnesina* di Pietro moglie di Pecora Antonio, dom. a S. Arsenio (Salerno).	D'Amato *Maria-Agnese* di Pietro moglie di Pecora Antonio, dom. a S. Arsenio (Salerno).
Cons. 3, 50 %	558263 558264 558265	175 — 175 — 210 —	*Cerutti* Francesco-Quintino fu Bartolomeo, domiciliato in Roasio (Novara).	*Cerruti* Francesco-Quintino fu Bartolomeo, domiciliato in Roasio (Novara).
P. R. 3, 50 %	151022	31, 50	Cotta Alessandra di Alessandro, nubile, dom. a Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Enrichetta* fu Angelo nubile, dom. in Milano.	Cotta Alessandra di Alessandro, nubile, dom. a Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Maria-Enrichetta* fu Angelo, dom. in Milano.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	43658	63 —	Cerimedo Maria fu Anselmo moglie di Cesati Evasio, dom. in Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Enrichetta* fu Angelo, nubile, dom. in Milano.	Cerimedo Maria fu Anselmo moglie di Cesati Evasio, dom. in Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Maria-Enrichetta* fu Angelo nubile, dom. in Milano.
Id.	151021	31,50	Cotta Elena di Alessandro, nubile, dom. in Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Enrichetta* fu Angelo, nubile, dom. in Milano.	Cotta Elena di Alessandro, nubile, dom. in Milano, con l'annotazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Caspani *Maria-Enrichetta* fu Angelo, nubile, dom. in Milano.
Id.	313173	315 —	*Lombardi Marianna* fu Bartolomeo, moglie di Crosetti Giovanni, dom. a Fossano (Cuneo).	*Lombardo Maria-Anna* fu Bartolomeo, moglie di Crosetti Giovanni, dom. a Fossano (Cuneo).
Cons. 3,50 %	574899	70 —	*Lombardi Marianna* di Bartolomeo, nubile, domiciliata a Cuneo.	*Lombardo Maria-Anna* di Bartolomeo, nubile, dom. a Cuneo.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1517)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 143.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6478 — Data: 24 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: Penotti Francesco fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: 1 quietanza, L. 7700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3573 — Data: 8 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: Bruni Vincenzo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: 3 quietanze, L. 600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1627 — Data: 24 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tes. Prov. Roma — Intestazione: De Sbrocchi Attilia fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: 6 quietanze, L. 2600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 15 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Treviso — Intestazione: Congr. Carità di Portobuffolè — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle 5 per cento lit., L. 15 rendita.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 13 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Como — Intestazione: Cetti Luigia fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. cons. 3,50, L. 10,50 rendita.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data della ricevuta: 13 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Fin. Como — Intestazione della ricevuta: Cetti Carla fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: 1 cert. cons. 3,50, L. 10,50 rendita.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1391)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni da parte degli aspiranti ai concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1938-XVI, n. 37, e nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 7, del 17 febbraio 1938-XVI, col quale venivano banditi concorsi a cattedre universitarie;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine fissato per l'invio al Ministero delle pubblicazioni da parte dei singoli concorrenti;

Decreta:

Fermo restando il termine del 15 maggio 1938-XVI per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie, banditi con decreto Ministeriale 8 febbraio 1938-XVI, e per la presentazione dei documenti di cui ai numeri da 1 a 9 del predetto decreto, gli aspiranti ai concorsi medesimi potranno far pervenire al Ministero le pubblicazioni fino a tutto il 31 maggio 1938-XVI.

Per i candidati residenti all'estero e nell'Africa Italiana il termine utile per la presentazione dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni è prorogato a tutto il 30 giugno 1938-XVI.

Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(1669)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.